

Legge federale sull'osservazione congiunturale

del 20 giugno 1980 (Stato 1° gennaio 2009)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 3^{quinqies} capoversi 1 e 5 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1979²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione valuta continuamente la situazione e l'evoluzione congiunturali a livello nazionale e regionale (osservazione della congiuntura).

² Rileva i dati economici necessari e li analizza.³

Art. 2 Ricerca sulla congiuntura

La Confederazione può promuovere la ricerca sulla congiuntura, in particolare affidando mandati di ricerca. Provvede affinché i risultati delle ricerche siano resi pubblici.

RU 1981 14

¹ [CS 1 3; RU 1978 485]. Vedi ora l'art. 100 cpv. 1 e 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² FF 1980 I 277

³ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RS 431.01).

Sezione 2: Osservazione della congiuntura

Art. 3⁴ Ufficio federale dei problemi congiunturali⁵

L'Ufficio federale dei problemi congiunturali⁶ è incaricato di osservare la congiuntura. Fa appello alle unità amministrative della Confederazione responsabili delle rilevazioni dei dati economici e ad altre istituzioni qualificate.

Art. 4⁷

Sezione 3: Indagini congiunturali

Art. 5 a 11⁸

Sezione 4: Disposizioni penali

Art. 12 e 13⁹

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1981¹⁰

⁴ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RS **431.01**).

⁵ Ora: «Segreteria di Stato dell'economia (SECO)» (art. 5 dell'O sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 19).

⁶ Ora: «Segreteria di Stato dell'economia (SECO)» (art. 5 dell'O sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 19).

⁷ Abrogato dal n. 11 6 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

⁸ Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale (RS **431.01**).

⁹ Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale (RS **431.01**).

¹⁰ DCF del 15 dic. 1980 (RU **1981** 17).